

*Parlamento europeo: Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali **

Risoluzione recante adozione della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di risoluzione presentata dagli on. Luster e Pfennig a complemento del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (doc. 2-363/84),

– visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

– visto il suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984, e in particolare i suoi articoli 4, paragrafo 3, e 7¹,

– vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali²,

– vista la dichiarazione comune sulla tutela dei diritti fondamentali³,

– visto il preambolo dell'Atto unico,

– visti i principi generali comuni del diritto degli Stati membri,

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

– visti i Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i relativi protocolli,

– vista la Corte europea e il suo protocollo,

– vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-3/89),

A. considerando che, come ricorda il preambolo dell'Atto Unico, è necessario promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali,

B. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce il presupposto indispensabile della legittimità comunitaria,

C. considerando che spetta al Parlamento europeo contribuire a sviluppare un modello di società fondato sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e sulla tolleranza,

* Adottata il 12 aprile 1989, doc. A 2-3/89.

¹ GU n. c 77 del 19.3.1984, pag. 33.

² GU n. C 304 del 22.11.1982, pag. 253.

³ GU n. C 103 del 27.4.1977, pag. 1.

D. considerando che l'identità comunitaria rende necessaria l'espressione dei valori comuni ai cittadini europei,

E. considerando che una cittadinanza europea può esistere solo se ogni cittadino gode di una pari protezione dei propri diritti e delle proprie libertà nell'ambito di applicazione del diritto comunitario⁴,

F. considerando la sua ferma volontà di proseguire la sua azione in vista della realizzazione dell'Unione europea,

G. considerando la sua ferma volontà di istituire uno strumento comunitario di base, giuridicamente vincolante e inteso a garantire i diritti fondamentali,

H. riaffermando al contempo, e fintantoché detto strumento non sarà stato ratificato, i principi giuridici già accettati dalla Comunità,

I. considerando che il completamento del mercato unico previsto per il 1993 rende più urgente l'adozione di una dichiarazione dei diritti e delle libertà garantiti nell'ambito del diritto comunitario e da tale diritto stesso,

J. considerando che spetta al Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini europei elaborare una simile dichiarazione,

1. adotta la dichiarazione seguente e invita le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad aderirvi formalmente;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la dichiarazione a essa attinente alle altre Istituzioni della Comunità e ai governi degli Stati membri.

Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Preambolo

A nome dei popoli europei,

considerando che, allo scopo di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, avuto riguardo alla creazione di uno spazio interno senza frontiere e tenuto conto della particolare responsabilità del Parlamento europeo per quanto concerne il benessere degli uomini e delle donne, è indispensabile che l'Europa ribadisca l'esistenza di una comunità di diritto fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali,

dato che misure incompatibili con i diritti fondamentali non possono essere ammesse, e ricordando che tali diritti derivano dai trattati che istituiscono le Comunità europee, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli strumenti internazionali vigenti, e sono sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

il Parlamento europeo adotta la seguente dichiarazione quale espressione di questi diritti, invita tutti i cittadini a sostenerla attivamente e la presenta al Parlamento che sarà eletto nel giugno 1989.

Disposizioni generali

Articolo 1 (Dignità)

La dignità umana è inviolabile.

Articolo 2 (Diritto alla vita)

Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

⁴ Vedi articolo 3 del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea.

Articolo 3 (Uguaglianza di fronte alla legge)

1. Nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.

2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.

3. È vietata ogni discriminazione fra i cittadini europei basata sulla nazionalità.

4. La parità fra uomini e donne, di fronte alla legge, segnatamente nei settori del lavoro, dell'istruzione, della famiglia, della tutela sociale e della formazione, deve essere assicurata.

Articolo 4 (Libertà di pensiero)

Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 5 (Libertà di opinione e di informazione)

1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.

2. L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

Articolo 6 (Vita privata)

1. Chiunque ha diritto al rispetto e alla protezione della propria identità.

2. È garantito il rispetto della vita privata e della vita familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private.

Articolo 7 (Tutela della famiglia)

La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.

Articolo 8 (Libertà di circolazione)

1. I cittadini della Comunità hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio comunitario, e di eleggersi domicilio. Essi possono esercitarvi qualsiasi attività.

2. I cittadini della Comunità sono liberi di lasciare il territorio comunitario e di ritornarvi.

3. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 9 (Diritto di proprietà)

Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, giudicata necessaria, e nei casi e alle condizioni previsti da una legge e previo equo risarcimento.

Articolo 10 (Libertà di riunione)

Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.

Articolo 11 (Libertà di associazione)

1. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d'isciversi ad essi.

2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un'associazione, purché quest'ultima non sia illegale.

Articolo 12 (Libertà professionale)

1. Chiunque ha il diritto di scegliere liberamente professione e luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione.

2. Chiunque ha diritto a una formazione professionale adeguata e corrispondente alle proprie capacità che qualifichi al lavoro.

3. Nessuno può essere privato di un lavoro per motivi arbitrari e nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro.

Articolo 13 (Condizioni di lavoro)

1. Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro eque.

2. Saranno adottate le misure necessarie per garantire l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché una retribuzione che consenta di condurre una vita dignitosa.

Articolo 14 (Diritti sociali collettivi)

1. È garantito il diritto di negoziato fra le parti sociali.
2. Il diritto ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, è garantito, con riserva degli obblighi suscettibili di derivare dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.
3. I lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente in merito alla situazione economica e finanziaria della loro impresa e di essere consultati in merito alle decisioni suscettibili di incidere sui loro interessi.

Articolo 15 (Tutela sociale)

1. Chiunque ha il diritto di beneficiare di tutte le misure suscettibili di consentirgli di godere del migliore stato di salute possibile.
2. I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro aventi diritto hanno diritto alla previdenza sociale o a un sistema equivalente.
3. Chiunque sia privo di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria.
4. Chiunque, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sia incapace di trovare un alloggio adeguato, ha il diritto di essere assistito a tale riguardo dalle autorità pubbliche responsabili in materia.

Articolo 16 (Diritto all'istruzione)

Chiunque ha diritto a un'istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità.

L'insegnamento è libero.

È assicurato il diritto dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 17 (Principio di democrazia)

1. Ogni potere pubblico promana dal popolo e deve essere esercitato conformemente ai principi dello Stato di diritto.
2. Ogni potere pubblico deve essere direttamente eletto o essere responsabile di fronte ad un parlamento direttamente eletto.
3. I cittadini europei hanno il diritto di partecipare all'elezione dei deputati del Parlamento europeo a suffragio universale libero, diretto e segreto.
4. Tutti i cittadini europei godono dell'elettorato attivo e passivo.
5. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 18 (Diritto di accesso alle informazioni)

A chiunque è garantito il diritto di accesso e di rettifica per i documenti amministrativi e i dati che lo riguardano.

Articolo 19 (Accesso alla giustizia)

1. Qualunque persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a prestare ricorso a un giudice stabilito dalla legge.
2. Chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro termini ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge.
3. L'accesso alla giustizia è effettivo e prevede l'attribuzione di un'assistenza legale a chi non dispone di risorse sufficienti per avviare azioni giudiziarie.

Articolo 20 (Ne bis in idem)

Nessuno può essere perseguito o condannato per fatti per i quali è già stato assolto o condannato.

Articolo 21 (Irretroattività)

Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni od omissioni non censurabili secondo il diritto vigente nel momento in cui sono state commesse.

Articolo 22 (Pena capitale)
La pena capitale è abolita.

Articolo 23 (Diritto di petizione)
Chiunque ha il diritto di presentare richieste o reclami scritti al Parlamento europeo.
Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dal Parlamento europeo.

Articolo 24 (Ambiente e protezione dei consumatori)

1. Fanno parte integrante di ogni politica comunitaria:
– la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente,
– la protezione dei consumatori e degli utenti dai rischi per la salute e la sicurezza e dalle transazioni commerciali sleali.

2. Le istituzioni comunitarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la realizzazione di tali obiettivi.

Disposizioni finali

Articolo 25 (Ambito di applicazione)

1. La presente dichiarazione tutela chiunque rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.

2. Quando taluni diritti sono riservati ai cittadini della Comunità si può decidere di estenderne il godimento, integralmente o parzialmente, a terze persone.

3. Ai sensi della presente dichiarazione è cittadino della Comunità chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri.

Articolo 26 (Limiti)

I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

Articolo 27 (Livello di protezione)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.

Articolo 28 (Abuso di diritti)

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come implicante un qualsiasi diritto di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla limitazione o alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati. ■

